



**Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163**  
**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**  
**in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**  
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107

<b>EMENDAMENTI PROPOSTI DAL CNAPPC: OBIETTIVI</b>	
<b>Art.84 comma10</b>	<b>Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa</b>
<b>Obiettivi</b>	Al fine di scongiurare il rischio di inficiare gli esiti di un concorso (la cui partecipazione è anonima), per incompatibilità tra partecipanti e giurati, verificata soltanto dopo la fine dei lavori della commissione giudicatrice, l'emendamento prevede che, quando la stazione appaltante sceglie la procedura del concorso, nomina i giurati a monte del procedimento, con la determina/decreto a contrarre ai sensi dell'art.11 comma 2 del codice.
<b>Art.91 comma 2</b>	<b>Procedure di affidamento</b>
<b>Obiettivi</b>	Spesso negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso, i ribassi raggiungono percentuali altissime, rischiando di compromettere la qualità della prestazione professionale. L'emendamento è finalizzato a meglio chiarire che, al fine di arginare tali ribassi, negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando il ricorso alla procedura ex art.124, comma 8 per l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. Il dispositivo di cui all'art.124, comma 8, al fine di rispettare gli orientamenti comunitari, si applica comunque solo quando i soggetti che partecipano alla procedura di selezione sono almeno dieci. In tal caso, non si applica l'art. 87, comma 1.
<b>Art.91 comma 5</b>	<b>Procedure di affidamento</b>
<b>Obiettivi</b>	L'emendamento persegue l'obiettivo di meglio chiarire che, quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono prioritariamente al

	concorso di progettazione o di idee.
<b>Art.99 comma 5</b>	<b>Concorsi di progettazione</b>
<b>Art.108 comma 5</b>	<b>Concorsi di idee</b>
<b>Obiettivi</b>	Al fine di promuovere la realizzazione delle opere oggetto del concorso, in conformità con l'idea progettuale proposta dal professionista vincitore, si propongono due emendamenti, rispettivamente, all'art. 99 (concorso di progettazione) ed all'art.108 (concorso di idee), che puntino prioritariamente all'affidamento delle fasi successive della progettazione allo stesso professionista vincitore del concorso, il quale, al fine di dimostrare i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai bandi, per accedere alle fasi successive della progettazione, potrà costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art.90, comma 1. Tale emendamento offrirebbe nuove opportunità ai giovani e comunque ai professionisti che, seppure siano in grado di garantire prestazioni professionali di qualità, non sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per l'accesso alle fasi successive della progettazione.
<b>Art.110</b>	<b>Concorsi sotto soglia</b>
<b>Obiettivi</b>	L'art.110, che disciplina i concorsi sotto la soglia comunitaria, prescrive che questi devono essere espletati con la <b>procedura di cui all'articolo 57, comma 6</b> . Ciò provoca spesso notevoli incertezze nelle stazioni appaltanti che, talvolta, espletando un concorso, adottano erroneamente una procedura ibrida che non si fonda soltanto sulla valutazione della qualità del progetto, ma anche sul criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, facendo riferimento a quanto prescritto dal terzo periodo dell'art.57 comma 6. Con l'emendamento proposto si chiarisce che il riferimento all'art.57 comma 6 si limita solo ai contenuti del primo e del secondo periodo (selezione dei soggetti da invitare al concorso).

<b>EMENDAMENTI PROPOSTI DAL C.N.A.P.P.C.</b>	
<b>TESTO ORIGINARIO IN VIGORE</b>	<b>TESTO EMENDATO</b>
<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei concorsi</b>	<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei concorsi</b>
<b>Art. 84.</b> Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)	<b>Art. 84.</b> Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.	10) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, <b>fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV Sez.III, ove la nomina dei commissari deve essere contestuale al decreto e determina di cui al precedente art.11 comma 2.</b>

CAPO IV  
SERVIZI ATTINENTI  
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Sezione I

Progettazione interna ed esterna, livelli di progettazione

**Art. 91, commi 2 e 5.**  
Procedure di affidamento

...Omissis...

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

...Omissis...

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

...Omissis...

**Sezione III**  
**Concorsi di progettazione**  
**Art. 99.**

Ambito di applicazione e oggetto (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

CAPO IV  
SERVIZI ATTINENTI  
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Sezione I

Progettazione interna ed esterna, livelli di progettazione

**Art. 91, commi 2 e 5.**  
Procedure di affidamento

...Omissis...

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. **Se, ai fini dell'affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso il bando prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.**

...Omissis...

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti **ricorrono** in via prioritaria alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

.....Omissis.....

**Sezione III**  
**Concorsi di progettazione**  
**Art. 99.**

Ambito di applicazione e oggetto (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

<p>1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:</p> <p>a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;</p> <p>b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;</p> <p>c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.</p> <p>2. La presente sezione si applica:</p> <p>a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;</p> <p>b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.</p> <p>3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.</p> <p>5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo</p>	<p>1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:</p> <p>a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;</p> <p>b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;</p> <p>c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.</p> <p>2. La presente sezione si applica:</p> <p>a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;</p> <p>b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.</p> <p>3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.</p> <p>5. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, <b>sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso</b></p>
--	--

corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

**Gli artt. n° 100, 101, 102,103, 104,105,106,107 non sono oggetto di emendamenti**

**Art. 108.**

Concorso di idee (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico

**contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa.**

**Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art.90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.**

**Art. 108.**

Concorso di idee (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di **un appalto di servizi di progettazione, con le modalità di cui al precedente art.99 comma 5, secondo e terzo periodo.**

**6.(soppresso)**

<p>professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.</p> <p><b>L'art. 109 non è oggetto di emendamenti</b></p> <p><b>Art. 110.</b> Concorsi sotto soglia</p> <p>1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.</p> <hr/>	<p><b>Art. 110.</b> Concorsi sotto soglia</p> <p>1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità' di trattamento, non discriminazione e proporzionalità' con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6, <b>primo e secondo periodo</b>; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.</p> <hr/>
--	---